

STATUTO



ART. 1/2/3/4

Art. 1 – Denominazione

E'costituita una Associazione denominata "Istituto Superiore Internazionale di Ricerca Educativa" – ISRE – di seguito denominata Associazione.

Art. 2 – Ambito di operatività

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

Art. 3 - Scopi dell'associazione

Scopo dell'Associazione è promuovere attività di studio, ricerca e documentazione, formazione, orientamento e sperimentazione di interventi educativi e formativi per conto proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per perseguire tale scopo l'Associazione svolge le seguenti attività:

- 1. organizzare convegni, seminari, corsi di studio e formazione in particolare nei settori attinenti:
 - alle condizioni e alle politiche giovanili,
 - all'educazione scolastica, familiare e associazionistica,
 - alla formazione professionale,
 - alla formazione culturale, morale e religiosa dei ragazzi, dei giovani e degli adulti,
 - ai problemi educativi posti dai mezzi di comunicazione di massa, dall'esistenza di fasce di emarginazione sociale, di abbandono scolastico o professionale, di condizionamento causato da disabilità di vario tipo;
- 2. Consulenza nell'ambito dell'intervento psicologico e pedagogico;
- 3. Ogni altra attività rivolta al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento delle finalità associative potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

l'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Venezia, via dei Salesiani n. 15.

L'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5/6/7

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio è formato:

a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile indicato nell'atto costitutivo che ammonta ad Euro 15.000,00 di cui il 30% pari ad €. 4.500,00 destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi ai sensi dell'allegato A alla DGR 3418 del 30/12/2010. b) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati, di Enti pubblici o privati, dai beni mobili e immobili che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

Art. 6 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento:

- a) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati
- b) dai contributi di enti pubblici, persone fisiche o giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali contributi di organismi internazionali
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 7 - Associati

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori
- b) Associati ordinari

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono essere, Associati ordinari, tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, a ssociazioni ed enti che;

- a) Presentino domanda scritta
- b) Dichiarino di accettare gli scopi e le norme dello statuto
- c) Versino la quota annuale fissata dal Coitato direttivo

Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione a maggioranza assoluta dei voti validi, con delibera e motivando l'eventuale diniego. Provvede a dare comunicazione agli interessati e, dopo il versamento della quota associativa, all'iscrizione nel libro dei soci.

Tutti i soci hanno diritto a:

a)partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b)candidarsi per ricoprire le cariche associative;

c)partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel c) rispetto delle disposizioni statutarie;
- d) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- e) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- f) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- g) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Comitato Direttivo.

ART. 8/9/10

Art. 8 - Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto al momento stesso della venuta comunicazione. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- a) abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione;
- b) non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Revisore dei conti

Art. 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente che la presiede o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari e le delibere saranno prese a maggioranza degli stessi.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può detenere più di una delega. I soci non possono partecipare alla votazione su que-

ART. 10/11

stioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno e, se necessario, su richiesta di due terzi (2/3) dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti, esperti esterni, responsabili dell'Associazione.

- 2. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:
 - alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di maggio
 - · alla nomina del Comitato direttivo
 - · alla nomina del revisore dei conti
 - all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti
 - · all'esclusione dei soci
 - alla partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie
 - analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
 - su ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
- 3. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, all'eventuale nomina dei liquidatori, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare, conclusa la fase di liquidazione.

I verbali di assemblea, cont enenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art.11 - Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da tre a cinque membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci.

Possono farne parte gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e i non soci.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; i membri nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo.

Ha la durata di tre anni – salvo diversa decisione dell'Assemblea - e i suoi membri sono rieleggibili. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Comitato, sono considerati decaduti.

ART. 12/13/14

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Comitato Direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione dei quelli che la legge o lo stato riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

In seno al Comitato Direttivo non sono ammessi voti per rappresentanza e delega.

Su invito del Presidente può partecipare al Comitato Direttivo, senza diritto di voto, il Revisore Unico dei conti, e i riferenti dei vari ambiti gestionali, amministrativi, progettuali dell'Associazione.

Il comitato direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione o via e-mail o via messaggio tramite cellulare.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Comitato Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato, coordina le attività dell'Associazione, ha i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare, a uno più membri del Comitato Direttivo, parte delle sue funzioni ordinarie e la rappresentanza dell'Associazione presso l'amministrazione regionale, gli enti locali delegati, le istituzioni pubbliche o private che sono interessati alle iniziative formative. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo e

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in caso di mancanza o impedimento temporaneo del Presidente ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 – Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci a maggioranza e dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà entro 30 giorni alla nomina del sostituto.

Ha la funzione di controllare semestralmente la gestione amministrativo contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento degli stessi.

Il revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 14/15/16/17/18

L'attività del revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore Unico dei conti, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Nello svolgimento del proprio operato, nel caso in cui accerti delle gravi irregolarità contabili, il Revisore Contabile ne riferisce ai soci nel corso della prima Assemblea che si riunisce validamente.

Il Revisore dei conti inoltre verifica annualmente l'attendibilità complessiva del bilancio predisposto dal Comitato Direttivo e predispone una propria relazione per l'Assemblea dei soci a corredo del medesimo.

Il Revisore dei conti infine, su richiesta del Comitato Direttivo o di un terzo dei Soci esegue delle verifiche su determinate poste contabili che gli siano state espressamente segnalate, riferendone successivamente nel corso della prima Assemblea che si riunisce validamente..

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato direttivo trasmette all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione do vranno essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - Estinzione

l'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. :

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi,
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe operanti nel territorio.

Art. 17 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifiche allo statuto posso essere presentate all'assemblea degli associati da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 18 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Firmato: Roberto Dal Molin

Firmato: dr. Mari a Ciarbonetti, notaio

Treviso, novembre 2016

